

14  
mar

Quesiti

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 8/2013. INTERVENTI CONTRO LA LUDOPATIA. ADEMPIMENTI DEI COMUNI

### Domanda:

L'entrata in vigore della D.g.r. Lombardia 1274/2014 prevede che non possano essere collocati nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (art. 110 comma 6 e 7 R.D. 773/1931) ad una distanza inferiore a 500 metri da alcuni luoghi sensibili. A tal proposito quali sono gli adempimenti per i Comuni?

### Risposta:

Regione Lombardia con la Legge 21 ottobre 2013, n. 8, recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo lecito.

L'art. 5 della L.R., in particolare, prevede che è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito (art. art. 110 comma 6 e 7 R.D. 773/1931 -TULPS) presso locali che si trovino ad una distanza inferiore, come determinata con provvedimento della Giunta regionale, dai c.d. luoghi sensibili, individuati dalla stessa L.R. 8/2013 con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori.

Prevede sempre l'art. 6 che i Comuni possono individuare ulteriori tipologie di luoghi sensibili ai quali applicare il limite distanziometrico di cui sopra, ciò in base al disposto dell'art. 51 comma 1 bis L.R. 12/2005, mediante l'introduzione di specifiche previsioni nel P.G.T., purché dirette alla tutela della sicurezza urbana e della quiete pubblica.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2014, n. X/1274, il limite distanziometrico minimo dai luoghi sensibili è stato fissato in 500 metri, calcolato tenendo conto della "soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato principale".

Come precisato anche dalla D.g.r. 1274/2014, il limite distanziometrico riguarda la "nuova collocazione" di apparecchi (aventi o meno vincita in denaro - cfr. punto 2 della allegato A alla D.g.r. 1274/2014), per essa intendendosi la prima installazione degli apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già legittimamente posseduti ed installati nei locali alla data di pubblicazione sul BURL della D.g.r. 1274/2014 (avvenuta il 28.01.2014).

Per questi ultimi la legge prevede che possano essere sostituiti per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti senza tenere conto del limite distanziometrico.

Si precisa che la competenza all'effettuazione dei controlli circa il rispetto del limite di distanza è attribuito ai Comuni, così come l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della stessa L.R. 11/2014.

Al fine di poter effettuare i controlli in maniera efficace, si ritiene opportuno che il Comune predisponga un elenco di tutti i locali presso i quali sono già presenti i dispositivi ex art. 110 comma 6 e 7 R.D. 773/1931 nonché individui tutti i luoghi sensibili, ai sensi della legge, presenti sul proprio territorio. Una precisazione si ritiene opportuna relativamente ai locali oggetto delle disposizioni regionali, poiché le stesse non devono intendersi riferite alla sole sale giochi, bensì ad ogni esercizio pubblico, commerciale o area aperta al pubblico, presso il quale risulti possibile installare gli apparecchi da gioco poiché in possesso di una delle autorizzazioni ex artt. 86 o 88 TULPS.

Inoltre, per ogni locale sarà necessario accertare il numero di apparecchi già presenti, per quanto possibile, alla data del 28 gennaio 2014, ribadito che il divieto di nuova collocazione riguarda gli apparecchi installati successivamente a tale data.

Quanto sopra risulta tanto più necessario se si considera che l'installazione di apparecchi da gioco presso i pubblici esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 R.D. 773/1931 (es. pubblici esercizi di somministrazione, sale scommesse, etc.) non è soggetta ad alcuna specifica autorizzazione né, tantomeno, all'obbligo della preventiva comunicazione al Comune. Solo nel caso in cui l'installazione avvenisse in esercizi commerciali, in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati che già non siano dotati di una delle autorizzazioni di cui all'art. 86 o 88, l'operatore avrebbe infatti l'obbligo di richiedere una delle dette autorizzazioni al fine di installare gli apparecchi in questione (cfr. Risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 20918 del 06.03.2009).